

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma,
riunita in camera di consiglio e composta da:

Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore

Dottoressa Lucia Fanti Consigliere

Dottor Biagio R. Cimini Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n. 1901/20 Rg., trattenuta
in decisione il 1° dicembre scorso e vertente tra

Ministero dell'Interno (Cf. 80014130928), in persona del suo
Ministro pro tempore e domiciliato a Roma in Via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale lo rappresenta e difende per legge.

(Cf. 125.153.768 - 51) e

(Cf. 230.546.148 - 83),

elettivamente domiciliati a Roma in Piazza Giuseppe Mazzini
n. 8 presso l'Avvocato Antonio Achille Cattaneo, dal quale
sono rappresentati e difesi per procura speciale datata 17
agosto 2020.

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale
presso questa Corte.

CONCLUSIONI

Per il Ministero dell'Interno: "... chiede che Codesta Ecc.ma
Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare
l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e,
per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento *iure
sanguinis* della cittadinanza italiana *ex adverso* proposta. Con
vittoria di spese ed onorari".



Per [redacted] e [redacted]

[redacted] : “Nel merito: A) Rigettare integralmente l’impugnazione così come proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, avverso l’Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di Accoglimento totale del 28/02/2020 - RG n.39314/2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 18^ Civile Diritti della Persona e Immigrazione, Giudice dott.ssa Antonella Di Tullio, in quanto priva di fondamento oggettivo e giuridico, per tutti i motivi esposti in narrativa. B) Per l’effetto, e previa conferma dell’Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di Accoglimento totale del 28/02/2020 - RG n.39314/2018 impugnata, nonché previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di *status civitatis* e di conseguente legittimità della stessa, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana *iure sanguinis* - dalla nascita - in favore dei signori [redacted] nata in San Paolo (SP/Brasile) in data [redacted] e [redacted] nato in Ghazze (Libano) in data [redacted]

stante la sussistenza dei presupposti previsti *ex lege* per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro *pro-tempore* e, per esso, all’Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall’art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall’art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall’art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall’art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti *ex lege*, della cittadinanza



PDF Eraser Free

Italiana iure sanguinis dei signori

nonché ad

emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Ordinanza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti *ex lege* (...). In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario”.

Per il Pubblico Ministero: “... chiede che codesta Corte voglia confermare l'ordinanza emessa il 28/2/2020 dal Tribunale di Roma, che appare sostanzialmente conforme ai principi che informano la legislatura in vigore, sia pure nel permanere dei rilevanti dubbi che caratterizzano la materia in trattazione considerata anche e soprattutto l'epoca in cui le situazioni in esame traggono origine”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, notificato il 27 marzo 2020, il Ministero dell'Interno ha interposto appello avverso l'ordinanza con cui, il 28 febbraio di quello stesso anno e all'esito di un giudizio sommario, il Tribunale Ordinario di Roma aveva riconosciuto lo status di cittadino italiano in capo a _____ e _____.

Giova premettere che il Tribunale, a fondamento della propria pronuncia, aveva ritenuto gli istanti discendenti diretti di tale _____ emigrato in Brasile alla fine del secolo XIX e che non avrebbe mai rinunciato alla cittadinanza italiana, altresì affermando che all'accoglimento della pretesa non fosse d'ostacolo il disposto del cd. Decreto di Grande Naturalizzazione, emanato il 15 dicembre 1889 dal Governo



PDF Eraser Free

brasiliano e che aveva attribuito la cittadinanza di quel Paese a tutti gli stranieri allora residenti sul proprio territorio, salvo che costoro non avessero manifestato, presso i rispettivi consolati di provenienza, la volontà di conservare la cittadinanza originaria. A quest'ultimo proposito, infatti, il Giudice di prime cure aveva escluso che le testé dette disposizioni rientrassero in quanto previsto dall'art. 11 del Codice del 1865, laddove invece sarebbe stata prevista, ai fini della perdita della cittadinanza italiana, una rinuncia volontaria ed esplicita in tal senso.

Ebbene, il gravame è stato invece motivato con riferimento al contenuto della sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, citato dal Tribunale a conforto della propria tesi e laddove, invece, sarebbe stato affermato che fosse consentito manifestare in forma tacita la rinuncia alla cittadinanza italiana.

Nel costituirsi in giudizio, a loro volta, gli appellati hanno contestato il fondamento delle deduzioni avversarie, delle quali è stato così chiesto il rigetto.

Sulla scorta delle rispettive conclusioni delle parti, precisate tramite note depositate in via telematica, la Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che il Decreto n. 58 A del 15 dicembre 1889 (cd. Grande Naturalizzazione), in effetti, prevedeva che agli stranieri dimoranti, alla data del 15 novembre di quello stesso anno, nel territorio brasiliano, fosse attribuita d'imperio la cittadinanza brasiliana, a condizione che, nei sei mesi successivi, costoro non avessero manifestato presso le rispettive sedi consolari la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. A parere della Corte, quindi, si è trattato di un provvedimento di naturalizzazione forzata, i cui



PDF Eraser Free

effetti sarebbero stati però subordinati alla contraria volontà dell'interessato, da manifestare nella forma e nel termine previsti. Come già posto in risalto nella sentenza appellata, poi, è lecito escludere che tali disposizioni avessero comportato la perdita della cittadinanza italiana per l'avo degli istanti,, una volta richiamato l'art. 11 del Codice civile del 1865, operante *ratione temporis* e che per quanto interessa, circoscriveva tale effetto oltretutto alle ipotesi dell'espressa rinuncia con dichiarazione espressa dinanzi a un ufficiale dello stato civile, e dell'accettazione, "senza permesso del governo" di un pubblico impiego alle dipendenze di un governo straniero, ovvero ancora della prestazione del servizio militare presso una potenza estera, al caso in cui il cittadino avesse "... ottenuto la cittadinanza in paese estero". Ebbene, premesso anche che, già nella sua stretta accezione, il termine ottenere postula l'accoglimento di una richiesta in tal senso, non pare così lecito dissentire dalla tesi recepita nella sentenza appellata, vale a dire che il Legislatore del 1865, come del resto poi maggiormente esplicitato nell'art. 8 della Legge n. 555/12 (cfr. "...chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza"), richieda che l'acquisto dello status di cittadino straniero avvenga su conforme richiesta, con la necessitata conseguenza che in tale fattispecie non può essere ricompreso il Decreto della Grande Naturalizzazione, laddove l'acquisto della cittadinanza è avvenuta *ope legis*, senza il concorso di una conforme volontà del naturalizzando.

Ciò posto e con riferimento al motivo di gravame, formulato in ragione dell'assunto che la rinuncia alla cittadinanza italiana potesse esprimersi in forma tacita, questa Corte non condivide affatto tale tesi, peraltro adombrata nella oramai lontana pronuncia della Cassazione del 1907. Già in tal senso,



PDF Eraser Free

infatti, milita l'evidente contrasto con l'espressa previsione, contenuta nell'art. 11 del ridetto Codice del 1965, secondo cui tale rinuncia andasse invece manifestata in forma espressa, dinanzi a un ufficiale di stato civile.

Dato è anche riscontrare, poi, come il Ministero, peraltro, nemmeno abbia chiarito quali fossero stati i comportamenti da cui univocamente desumere la presunta volontà abdicativa in parola. Anche qualora, inoltre, si volesse sostenere che la suddetta rinuncia tacita si sarebbe palesata attraverso l'omessa manifestazione, con le modalità e nel termine previsti dal decreto di naturalizzazione, della contraria volontà di serbare la cittadinanza di provenienza, sarebbe lecito replicare che la forma tacita si esplica in un comportamento incompatibile con una volontà diversa da quella che si deduce dai fatti stessi e che, a parere di questa Corte, tale inequivoca volontà non può ravvisarsi nel comportamento di chi omette di rendere la prescritta dichiarazione presso l'Ufficio consolare, che bene può essere giustificato altrimenti. In proposito, sempre ad avviso di questa Corte, vale anche considerare come il Legislatore brasiliano, nel caso di specie, non avesse previsto alcuna rinuncia da parte degli interessati, facendo piuttosto ricadere gli effetti della naturalizzazione direttamente da un atto d'imperio, seppur subordinato alla successiva scadenza del termine semestrale, entro cui sarebbero dovute intervenire le previste dichiarazioni contrarie. Quanto alla previsione in cui tali dichiarazioni non fossero state fornite, inoltre, il Decreto di Grande Naturalizzazione non risulta avervi attribuito alcun effetto abdicativo, già s'è detto operante ope legis, ma piuttosto il mero effetto dell'avveramento della condizione sospensiva alla quale, dopo lo scadere dei sei mesi previsti, era stata subordinata l'efficacia del decreto.



PDF Eraser Free

In altre parole, il risultato del conferimento della cittadinanza straniera, nel caso di specie, risulta scaturire da un atto d'imperio, seppure sottoposto a condizione e dilazionato nel tempo; anche qualora l'avo degli appellati ne fosse stato destinatario, tanto già esclude, alla luce dei rilievi che precedono, l'applicabilità della disciplina dell'art. 11 del Codice del 1865, per quanto interessa riferito alle ipotesi in cui il conseguimento della cittadinanza straniera fosse stato ottenuto a seguito di una scelta volontaria e consapevole. Anziché l'effetto della dismissione dello status di suddito del Regno, dunque, la mancata dichiarazione di voler conservare quella italiana ha rilevato sul piano della successiva acquisizione della cittadinanza brasiliana.

Le suesposte considerazioni, in conclusione, importano il rigetto dell'appello.

Liquidate come da dispositivo, le spese di lite seguono la soccombenza, previa la loro distrazione in favore del difensore antistatario degli appellati.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'appello; condanna l'appellante Ministero dell'Interno al rimborso delle spese del presente grado, comprensive di euro 9000 a titolo di compensi, da distarre in favore del difensore antistatario degli appellati, Avvocato Antonio Cattaneo.

Roma, 23 febbraio 2022.

Il Presidente Estensore



PDF Eraser Free

